

ACCORDO CONVENZIONALE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990

NEL TESTO VIGENTE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE

DIPENDENTE TRA I COMUNI DI MAGLIANO ALFIERI E PRIOPCA - ART. 23 DEL

CCNL DEL COMPARTO ENTI LOCALI DEL 16.11.2022

L'anno duemilaventicinque, addì ventotto del mese di dicembre, in Magliano Alfieri e
nella residenza municipale

TRA

Il Comune di Magliano Alfieri codice fiscale 00414390047, con sede in Magliano
Alfieri, P.zza Giuseppe Raimondo n. 1 rappresentato dal Responsabile del Servizio
Personale ADRIANO Giulia – Sindaco, il quale agisce in nome e per conto di detto
Comune,

E

Il Comune di Priocca, codice fiscale 00416320042, con sede in Priocca, Via Roma n.
1 rappresentato dal Responsabile del servizio Personale NARDI Massimo -
Segretario Comunale, quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune;
In esecuzione delle deliberazioni:
- n. in data della Giunta comunale di Magliano Alfieri
- n. in data della Giunta comunale di Priocca

PREMESSO CHE

I Comuni di MAGLIANO ALFIERI e PRIOPCA, ciascuno con rispettivi provvedimenti
assunti dalla Giunta Comunale hanno stabilito di utilizzare in modo congiunto una
unità lavorativa appartenente all'area Funzionari dell'elevata qualificazione ex
categoria D7 da destinare al Servizio Tributi - ai sensi dell'art. 23 del CCNL
16.11.2022;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Scopo della convenzione

La presente convenzione disciplina l'utilizzo, in forma congiunta, di n. 1 unità lavorativa del Comune di Magliano Alfieri presso il Comune di Priocca - Servizio Tributi, in conformità all'art. 23 del C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 16.11.2022. In caso di necessità, nello spirito di collaborazione tra i due uffici Tributi, sarà possibile un reciproco "scambio" di ore lavorative tra il personale addetto, che potrà pertanto operare presso entrambi gli enti.

Art. 2 – Finalità

La presente convenzione è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa per la gestione dei servizi;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

Art. 3 – Durata

Il presente accordo avrà decorrenza dal mese di febbraio 2026 al mese di gennaio 2027 (31/01)

Art. 4 – Comune Capo Convenzione e rapporto di lavoro

Il Comune capo convenzione per la gestione del Servizio in oggetto è il Comune di Magliano Alfieri del quale l'unità lavorativa da porre in convenzione è dipendente a tempo indeterminato, inquadrato nell'area dei Funzionari dell'elevata qualificazione ex categoria D7.

La costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico da parte del dipendente coinvolto.

Il rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento

economico, sarà gestito dal Comune capo convenzione. Allo stesso competeranno gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc.

Art. 5 – orario di servizio

Le prestazioni lavorative del dipendente comunale assegnato al Servizio Tributi sono articolate:

- in modo da assicurare la presenza del dipendente presso il Comune di Magliano

Alfieri, Ente di appartenenza e come tale capo convenzione per il numero di ore settimanali 30 lavorative, corrispondenti al 83,34%

- in modo da assicurare la presenza del dipendente presso il Comune di Priocca per un numero di 6 ore lavorative, corrispondenti al 16,66%.

Art. 6 – Spese oggetto della convenzione

Al dipendente in convenzione spetta il trattamento economico previsto dal titolo VIII del CCNL del 16-11-2022 ed in caso di conferimento di elevata qualificazione (EQ) di

cui all'art 16 del CCNL del 16-11-202 spetta al dipendente il trattamento economico accessorio del personale che è costituito dalla retribuzione di posizione attribuita agli

Enti locali previa consultazione dei Sindaci e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

Il trattamento economico principale ed accessorio spettante al dipendente comunale utilizzato in Convenzione, sarà erogato dal Comune di Magliano Alfieri, nella cui dotazione organica è inquadrato il dipendente; il medesimo Ente provvederà al pagamento dei relativi contributi ed imposte di legge agli Istituti preposti ed al recupero della spesa relativa dal Comune di Priocca.

Il Comune capo convenzione provvederà ad iscrivere nel proprio bilancio apposito capitolo di spesa per la gestione del Servizio interessato il cui stanziamento dovrà

essere pari al preventivo di cui al successivo comma del presente articolo ed apposito capitolo di entrata della quota parte di spettanza a carico del Comune convenzionato, il cui stanziamento dovrà essere pari a quello della spesa da recuperare.

Il Comune convenzionato di Priocca dovrà corrispondere la quota a proprio carico entro 30 giorni dalla richiesta.

Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune capo convenzione entro il termine perentorio di gg. 15 dal ricevimento della richiesta di saldo.

Il riparto della retribuzione di cui sopra avrà luogo come segue:

Magliano Alfieri = 83,34%

Priocca = 16,66%

Ad eccezione della indennità di posizione e di risultato che viene suddivisa in base alle graduazioni effettuate dai Comuni.

Il Comune di Priocca rimborserà inoltre al Comune capo convenzione la quota relativa alle spese generali, (emissione e elaborazione cedolini, gestione del personale), quantificate in € 300,00 (annue).

Art. 7 – Consultazioni tra i Sindaci per il funzionamento del Servizio Tributi convenzionato.

Possono essere effettuate riunioni di consultazioni per le decisioni che non sono di competenza del Consiglio Comunale, tra i Sindaci dei Comuni convenzionati per la trattazione di problemi relativi al Servizio tributi convenzionato, su istanza da indirizzarsi al Sindaco del Comune capo convenzione, il quale convocherà formalmente la relativa riunione entro e non oltre 15 gg. dalla richiesta.

Art. 8 – Modifiche e scioglimento.

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere approvata dai competenti organi dei Comuni. Per quanto attiene la durata, la medesima potrà essere sciolta anche per espressa volontà di una sola delle parti, con preavviso di almeno 3 mesi, con deliberazione dei competenti organi.

Con il recesso di una delle parti l'accordo cesserà di produrre qualsiasi effetto dal primo giorno del mese successivo al mese di preavviso, o, nel rispetto del periodo di preavviso stesso, dal giorno indicato nell'atto di recesso.

Dalla data dello scioglimento della convenzione l'unità di personale tornerà a ricoprire automaticamente l'incarico presso il solo Comune di titolarità.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Magliano Alfieri

(ADRIANO Giulia)

Comune di Priocca

(NARDI Massimo)